

ALLEGATO B

PROTOCOLLO E DISCIPLINARE SULL'UTILIZZO DELLE BODYCAM E DASHCAM *(telecamere a bordo uomo e telecamere a bordo auto)*

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare tecnico interno ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle c.d. bodycam (telecamere a bordo uomo) e dashcam (telecamere a bordo auto) con l'indicazione:

- delle fattispecie in cui le microcamere dovranno essere attivate;
- dei soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- delle operazioni autorizzate in ipotesi di emergenza;
- di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Art.2 - Conferimento del dispositivo

1. Il primo impiego delle telecamere mobili deve essere disposto dal Comandante o Responsabile dell'Ufficio di polizia locale o, in mancanza, dal Sindaco in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, che individua il singolo operatore di polizia a cui affidare il dispositivo.
2. La bodycam, con inserita la memory card se prevista dal modello contraddistinta da un numero seriale, viene considerata appartenente alla dotazione personale di ogni Agente di Polizia, anche in mancanza di specifico atto di attribuzione del dispositivo.
3. Le bodycam, volte a riprendere quanto accade durante l'intervento dell'Agente di Polizia, devono essere indossate dallo stesso ad inizio turno, mediante l'apposizione sulla pettorina della divisa.
4. Le dashcam (telecamere a bordo auto), con inserita la memory card contraddistinta da un numero seriale, viene considerata dotazione di ogni veicolo di servizio facente parte dell'equipaggiamento di bordo.

Art. 3 - Memory card e formalità di registrazione

Ad inizio servizio l'operatore verifica che la memory card, qualora presente nel dispositivo (cf. bodycam e/o dashcam), sia stata formattata precedentemente altrimenti provvede alla cancellazione delle immagini annotando l'operazione sul rapporto elettronico dell'attività di servizio. Parimenti a fine servizio, se non è necessario salvare le registrazioni per successivi utilizzi, provvede a fare di nuovo la formattazione della scheda, annotando l'operazione ugualmente rapporto elettronico dell'attività di servizio.

Su apposito registro andranno recate le seguenti indicazioni:

- a) il giorno di utilizzo;
- b) la fascia oraria (termine iniziale e finale);
- c) i dati indicativi del servizio;
- d) il nominativo e la qualifica dell'Agente;

e) note eventuali

La scheda di memoria, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza.

Art. 4 – Attivazione del dispositivo

1. I dispositivi, la cui operatività può essere segnalata dalla presenza di un led acceso, anche a carattere di intermittenza, devono essere attivati nel momento in cui vengono indossati (bodycam) e nel momento in cui inizia l'utilizzo dei veicoli ai fini istituzionali (dashcam). Per quanto attiene alle bodycam le immagini vengono registrate e salvate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'Agente di Polizia a premere l'apposito tasto di registrazione.
L'Agente di Polizia locale infatti, nell'ambito delle finalità istituzionali, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati, è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre criticità, in ogni caso quando sia indispensabile per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale.
2. Nello specifico è obbligo attivare la bodycam, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente protocollo e disciplinare, solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità: in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimano l'operazione di riproduzione visiva.
3. I dispositivi possono essere attivati anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali, ovvero in caso di interventi a tutela della sicurezza urbana, ispezioni e perquisizioni alla luce del potenziale nocuo all'incolumità dell'operatore di Polizia locale.

Art. 5 – Disattivazione del dispositivo

1. In caso di registrazione, al termine del servizio, l'Agente di Polizia interessato dovrà procedere alla disattivazione del dispositivo ed alla conseguente compilazione del registro di cui all'art.3, depositando la globalità della documentazione video realizzata, se necessaria per successivi utilizzi, presso l'ufficio all'uopo indicato dal Comandante all'interno del Comando di Polizia Locale di appartenenza, ovvero del Comando presso il quale si sta svolgendo il servizio se diverso da quest'ultimo. La stessa procedura è osservata per la gestione della dashcam.
2. All'operatore di polizia che effettua le riprese è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le immagini delle bodycam e delle dashcam.

Art. 6 – Conservazione dei dati

1. Solo ed esclusivamente il personale appartenente all'ufficio all'uopo indicato dal Comandante all'interno del Comando di Polizia Locale di appartenenza, ovvero del Comando presso il quale si sta svolgendo il servizio se diverso da quest'ultimo, è autorizzato a prendere visione del materiale e, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, può disporre l'estrazione. Questa attività deve essere tracciata.
2. Le immagini raccolte devono essere memorizzate su un solo Pc, debitamente identificato ed a ciò destinato, posizionato presso l'ufficio, all'uopo indicato dal Comandante all'interno del Comando di Polizia Locale di appartenenza, ovvero dal Comando presso il quale si sta svolgendo il servizio se diverso da quest'ultimo, al quale deve avere accesso solo ed esclusivamente il personale di Polizia Locale.

3. Password di accesso al programma ed al Pc in cui sono memorizzate le immagini dovranno essere inoltre conservate in cassaforte, al fine di poter essere utilizzate, in casi eccezionali di urgenza, su richiesta di autorità pubblica, quando siano fisicamente assenti tutti gli Agenti autorizzati.
4. Nell'ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, si deve provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa in questione deve rispettare i principi espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (cd. GDPR), e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
2. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti ovvero successivamente trattati, salvo poi essere in seguito cancellati.

Art. 8 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito al personale di Polizia Locale, la cui dotazione personale consta anche del dispositivo di cui trattasi;
2. Gli operatori dotati di bodycam e che utilizzano le dashcam dovranno inoltre essere sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.
3. L'ente, in ottemperanza alla Legge n. 300/1970 rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatti salvi i fatti illeciti commessi dal personale nell'orario di servizio che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari; si impegna, a tal fine, a siglare apposito accordo con le OO.SS., ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo e disciplinare in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego delle bodycam e delle dashcam si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica, nonché agli atti di organizzazione interna dei singoli Comandi.

Art. 10 - Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati verbalmente dall'operatore di Polizia Locale che sta utilizzando la bodycam, allorquando accedono nell'area di ripresa dei dispositivi suddetti.